



IL TRIBUNALE DI MANTOVA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luciano Alfani - Presidente
dott. Andrea Gibelli - Giudice Est.
dott. Laura Fioroni - Giudice

letto il ricorso n. 142/14 proposto da Carrozzeria [redacted] srl assistita dall'avv. [redacted] per la dichiarazione di fallimento di [redacted] in proprio e quale titolare della [redacted] e Luca Società Agricola;

esaminata la comparsa di costituzione dell'imprenditore, assistito dall'avv. [redacted]

rilevato che dall'istruttoria compiuta d'ufficio, nonché in particolare dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede prefallimentare, che integralmente si condivide, non emergono significativi riscontri della dedotta qualifica di imprenditore commerciale del [redacted]

considerato infatti che il Ctu Dr. [redacted] ha così concluso:
"sulla base delle considerazioni che precedono, pur con le riserve derivanti dalle gravi lacune riscontrate nella tenuta contabile e dalla mancata consegna di una parte rilevante della documentazione afferente la gestione della società [peraltro in questa sede, lo scrivente è chiamato a verificare se l'attività esercitata da Rigoletti

[Handwritten signature] 1

fosse di tipo agricolo o commerciale, irrilevante essendo ogni indagine di altro genere] ritiene che la natura dell'attività svolta da [redacted] soc. agricola, almeno per gli anni 2007-2008 e fino al luglio 2009 – data dalla quale ogni attività agricola deve ritenersi cessata per effetto: i) contratto di affitto a terzo di terreni, stalla e fabbricati rurali, stipulato in data 21/07/2009 e ii) fatture varie per cessioni di bovini, emesse in giugno – luglio 2009 – sia stata effettivamente di tipo agricolo e non commerciale, per i seguenti motivi. . .”;

rilevato altresì che deve condividersi l'orientamento secondo cui la circostanza che una società non eserciti più direttamente l'attività agricola, ma abbia concesso in affitto, con contratto tutti i fondi rustici di cui è proprietaria con le attrezzature e i fabbricati agricoli ivi esistenti ad altra società, non muta l'oggetto sociale dell'attività, trasformandolo in oggetto di natura commerciale, dovendo essere in concreto verificato quale sia l'oggetto sociale esercitato dall'imprenditore del quale si chiede il fallimento (Trib. Udine Sez II 21/9/12);

rilevato inoltre, quanto alle osservazioni della difesa della ricorrente in udienza, che le stesse riproducono sostanzialmente quelle alle quali il Ctu ha già replicato nella propria relazione sostenendo in particolare che “dato atto e convenuto con l'avv. [redacted] che la documentazione consegnata dalla società [redacted] è lacunosa, tuttavia, non può non confermarsi e ribadirsi che (punto n. 3), sulla base di quanto è stato possibile riscontrare dalla documentazione rammostrata e quindi limitatamente agli esercizi 2007-2008 e 2009 (fino alla cessazione dell'attività avvenuta nel giugno – luglio 2009), l'attività svolta era certamente di tipo agricolo, precisamente di

allevamento di vacche da latte con conferimento di prodotto finale alla società ████████ di Castiglione d/ Stiviere (Mn).”;

ritenuto tuttavia che l'affitto di terreni, stalla e fabbricati possa aver legittimamente indotto il creditore al sospetto di svolgimento da parte del creditore di attività commerciale prevalente, per cui appare di giustizia compensare tra le parti le spese di lite; per gli stessi motivi le spese di ctu, come liquidate, vanno poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà.

P.Q.M.

respinge il ricorso;

compensa tra le parti le spese di lite;

pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate, a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà.

Si comunichi.

Così deciso in Mantova, li 13/11/14.

Il Presidente
Dott. Luciano Alfani

Il Funzionario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Manuela Malaghini

Mu

TRIBUNALE DI MANTOVA
depositato in Cancelleria
Oggi 18 NOV 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Manuela Malaghini

Mu